



**IL TRIBUNALE DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dott.ssa Paola Demaria | Presidente |
| Dott.ssa Silvia Semini | Giudice |
| Dott.ssa Nicoletta Aloj | Giudice relatore |

ORDINANZA

nella causa avente R.G. n. 20252/2024

TRA

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (

RECLAMANTE

E

(C.F.

RECLAMATO

NONCHÉ

INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F.

OLYMPIA SPV S.R.L. (C.F.

KRUK INVESTIMENTI S.R.L. (C.F.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.

RECLAMATE NON COSTITUITE



Letti gli atti, sciogliendo la riserva, il Collegio

OSSERVA

1. Con reclamo al Collegio ai sensi degli artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c., la Crédit Agricole Italia ha impugnato l'ordinanza del 30.10.2024, comunicata alle parti il 31.10.2024, con la quale è stata parzialmente sospesa la procedura esecutiva R.G.E. n.812/2022 + R.G.E. 790/2023 (riunita alla prima) nei confronti di
esponendo

- che il debitore esecutato aveva proposto opposizione *ex art.* 615 c.p.c. all'esecuzione n. RGE 812/2022+790/2023 eccependo la mancanza di corrispondenza tra gli immobili ipotecati e quelli pignorati, nonché l'opponibilità alla procedura esecutiva di un contratto preliminare di vendita trascritto (in relazione al quale era stata proposta e trascritta la domanda *ex art.* 2932 c.c.);

- che la reclamante Crédit Agricole Italia, creditrice intervenuta, all'udienza del 22.10.2024 fissata per la discussione dell'opposizione, aveva chiesto al G.E. di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a sé stessa e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, e la difesa di parte opponente aveva confermato di aver notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza solo alla creditrice Olympia SPV, e aveva chiesto un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti nei cui confronti la notifica era stata omessa;

- che il G.E., con ordinanza del 30.10.2024,

- o ritenuto che la mancata notifica del ricorso in opposizione ai creditori intervenuti non determinava l'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione, a fronte dell'avvenuta notificazione al creditore procedente Olympia SPV s.r.l.;



- rilevato che il decreto di fissazione di udienza del 6.09.2024 era stato comunicato in pari data dalla Cancelleria a tutte le parti costituite, inclusi i creditori intervenuti, che quindi erano stati posti in grado di conoscere tempestivamente il contenuto del ricorso in opposizione depositato per via telematica, e dunque anche a fini di economia processuale non occorreva disporre l'integrazione del contraddittorio;
 - rigettata l'eccezione relativa alla mancanza di corrispondenza tra i beni ipotecati e quelli pignorati, rilevando che possono essere pignorati beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli sui quali il creditore gode del privilegio ipotecario, su cui il creditore concorrerà in via chirografaria;
 - aveva accolto l'eccezione proposta dal debitore relativa all'opponibilità alla procedura esecutiva del contratto preliminare trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento, rilevando che i beni identificati ai subalterni 14, 16 e 12 erano oggetto di contratto preliminare di compravendita trascritto contro in data 28.07.2020, che in data 5.07.2023, dunque entro il triennio, era stata trascritta contro domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., che il pignoramento di Olympia SPV era stato trascritto in data 17.11.2023, dunque successivamente sia al contratto preliminare che alla domanda giudiziale per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, richiamando il disposto dell'art. 2645 *bis* c.c., e di conseguenza aveva sospeso l'esecuzione *in parte qua*;
- che la recente giurisprudenza stabilisce che la mancata notificazione del ricorso introduttivo comporta l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio;



- che, secondo la giurisprudenza, neppure la costituzione in udienza può sanare il vizio di notifica, e pertanto meno che mai tale vizio può ritenersi sanato dalla comunicazione, da parte della cancelleria, del solo decreto di fissazione di udienza;

- che le determinazioni assunte dal G.E. in relazione alle doglianze preliminari violavano il principio del contraddittorio;

- che la legittimazione attiva a far valere l'esistenza di una domanda trascritta sarebbe spettata unicamente al terzo promissario acquirente *ex art.* 619 c.p.c. e non al debitore;

- che la dottrina maggioritaria ritiene che a fronte di un'opposizione *ex art.* 619 c.p.c. il G.E. dovrebbe sospendere la procedura esecutiva solo a fronte di una sentenza ottenuta dal terzo, seppure non definitiva;

- che il G.E. avrebbe dovuto, nel caso di specie, rigettare l'istanza di sospensione a condizione che la collocazione sul mercato del bene fosse avvenuta con la precisa indicazione che, stante la trascrizione della domanda giudiziale, l'eventuale acquirente sarebbe stato esposto al rischio della successiva evizione;

- che al più, secondo altra dottrina, il G.E. avrebbe dovuto sospendere la procedura, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione del giudizio di cui alla domanda trascritta, poiché là dove la domanda del promissario acquirente non venisse accolta o il giudizio fosse dichiarato estinto, non sussisterebbero motivi ostativi alla prosecuzione della procedura;

e concludendo per la dichiarazione di nullità, la riforma e la revoca dell'ordinanza reclamata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.

2. Si è costituito il reclamato _____ chiedendo il rigetto del reclamo e deducendo _____



- che la mancata notifica del ricorso in opposizione ai creditori intervenuti non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'opposizione, posto che era stata comunque eseguita la notifica nei confronti del precedente Olympia SPV;
- che il G.E. correttamente non aveva disposto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori intervenuti, in quanto il ricorso in opposizione era stato depositato nel fascicolo telematico e si poteva ritenere instaurato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti costituite attraverso l'avvenuta comunicazione da parte della cancelleria del decreto di fissazione di udienza;
- che la comparizione della reclamante all'udienza del 22.10.2024, fissata per la discussione dell'opposizione, era di per sé idonea a sanare le conseguenze della mancata notificazione;
- che il creditore intervenuto, chirografario, avrebbe, in ogni caso, dovuto subire gli effetti della decisione presa nei confronti del creditore precedente, poiché sprovvisto di autonomo potere propulsivo, e che costui non aveva notificato l'intervento al debitore;
- che la giurisprudenza citata dalla controparte statuisce la legittimazione attiva del terzo acquirente a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione ma non esclude quella concorrente in capo al debitore esecutato, promittente venditore;
- che il debitore potrebbe subire conseguenze pregiudizievoli in caso di prosecuzione della procedura esecutiva, trovandosi esposto a un'azione di risarcimento del danno qualora non potesse attendere agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del terzo;
- che correttamente il G.E., appurata l'antecedenza della trascrizione del contratto preliminare e della domanda giudiziale, aveva ritenuto fondato il motivo di opposizione e accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione.

3. All'udienza del 9.01.2025 le parti hanno richiamato i rispettivi atti e il Collegio ha riservato la decisione.



4. In ordine al primo motivo di reclamo, ritiene il Collegio che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza ai creditori intervenuti, tra cui l'odierna reclamante, non determini l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'opposizione, considerato che il ricorso in opposizione è stato regolarmente notificato alla creditrice Olympia SPV.

Al riguardo la Suprema Corte afferma, con orientamento che il Collegio condivide, che *“Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 c.p.c. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nel termine perentorio da lui stabilito”* (Cass. Sez. 3 n. 3890/2016; conformi Cass. Sez. 3 n. 4299/1980 e n. 8451/1995, Cass. Sez. Lav. n. 13921/2021).

Sebbene sia stato espresso con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, il principio può essere senz'altro applicato anche all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

5. Secondo la giurisprudenza sopra citata, alla rilevazione dell'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza ad alcuni dei creditori costituiti nella procedura esecutiva avrebbe dovuto fare seguito l'emissione da parte del G.E. di un ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Tale ordine non è stato emesso, avendo il giudice di prime cure ritenuto sufficiente la comunicazione a tutte le parti costituite ad opera della Cancelleria del decreto di fissazione di udienza del 6.09.2024 emesso a seguito del ricorso in opposizione, per effetto della quale i creditori intervenuti sarebbero stati posti in grado di conoscere tempestivamente il contenuto del ricorso in opposizione depositato telematicamente ed eventualmente di predisporre adeguate difese, con



effetto sanante della mancata notifica, anche a fini di economia processuale e stante il carattere assorbente delle successive affermazioni di cui all'ordinanza reclamata (cfr. pag. 3 dell'ordinanza reclamata).

6. Pur non condividendo il Collegio la tesi della equipollenza della comunicazione di cancelleria del solo decreto di fissazione di udienza alla integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza, alla mancata emissione dell'ordine di integrazione del contraddittorio non consegue la rimessione della causa al primo giudice come previsto per il procedimento d'appello a norma dell'art. 354 c.p.c., non potendo tale norma ritenersi applicabile al procedimento di reclamo *ex artt.* 624 – 669 *terdecies* c.p.c., stante l'espresso divieto previsto dall'art. 669 *terdecies*, comma 4, c.p.c., secondo il quale “(...) *non è consentita la rimessione al primo giudice.*”. In questi termini si veda anche Trib. Roma 14.03.2003 in Giust. civ. 2004, I, 819 (fonte: banca dati *iusexplorer.it*).

Peraltro, l'omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione e del decreto di fissazione di udienza alle parti costituite diverse dalla Olympia SPV, pur trattandosi di notifica che avrebbe dovuto essere effettuata, tenuto conto del dato formale secondo il quale al momento della proposizione del ricorso in opposizione le due procedure esecutive RG 812/2022 e RG 790/2023 erano già riunite, assume nel caso di specie scarsa rilevanza in considerazione della carenza di interesse a contraddire della Crédit Agricole Italia (e degli altri creditori diversi dalla Olympia SPV) alla luce delle considerazioni che seguono.

7. Dall'esame del fascicolo del processo esecutivo RGE 812/2022, al quale, con provvedimento emesso in data 14.03.2024 e depositato in data 18.03.2024 è stato riunito il fascicolo RGE 790/2023, emerge quanto segue, che peraltro era stato già oggetto di ricostruzione nella prima parte dell'ordinanza reclamata.

L'Intesa San Paolo s.p.a., creditrice procedente nella procedura RG 812/2022 in forza di sentenza del Tribunale di Torino n. 230 del 20.01.2022, ha pignorato



determinati beni di proprietà di _____ meglio indicati nell'ordinanza reclamata, siti in Torino, strada dai Ronchi ai Cunioli Alti n. 42.

Successivamente nella medesima procedura esecutiva sono intervenuti la Kruk Investimenti s.r.l. in data 9.10.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 12.10.2023, la Crédit Agricole Italia s.p.a. in data 13.03.2024, quest'ultima in forza di un contratto di mutuo fondiario a favore della sua dante causa Intesa San Paolo s.p.a. concluso in data 28.03.2003, corredato da ipoteca su alcuni dei beni pignorati, in forza di un diverso titolo, dalla Intesa San Paolo s.p.a. nella procedura RGE 812/2022.

Con provvedimento del Presidente della Seconda Sezione Civile del 14.03.2024, depositato il 18.03.2024, è stata riunita alla procedura esecutiva n. RGE 812/2022 la procedura esecutiva n. RGE 790/2023 promossa contro dalla Olympia SPV, in forza di mutuo fondiario a favore della sua dante causa Unicredit Banca per la Casa s.p.a. concluso in data 24.07.2008, corredato da ipoteca su alcuni dei beni pignorati dalla Intesa San Paolo s.p.a. nella procedura esecutiva RGE 812/2022 (beni diversi da quelli ipotecati a favore della Intesa San Paolo s.p.a., dante causa di Crédit Agricole Italia s.p.a., come si evince, tra l'altro, dalla relazione dell'esperto ing. Massimo Ferrero).

In tale ultima procedura, avente RGE 790/2023, sono stati pignorati i medesimi beni oggetto della procedura RGE 812/2022, oltre ai seguenti beni siti nel Comune di Torino, strada dai Ronchi ai Cunioli Alti n. 42:

Foglio 1453, p.lla 80, sub. 12, bene comune non censibile;

Foglio 1453, p.lla 80, sub. 14, cat. A/7;

Foglio 1453, p.lla 80, sub. 16, cat. C/6;

beni sui quali la Olympia SPV (o meglio la sua dante causa Unicredit Banca per la Casa s.p.a.) non aveva in precedenza iscritto ipoteca, e che erano stati oggetto di un contratto preliminare trascritto antecedentemente al pignoramento in data 28.07.2020 per il quale _____ era stato convenuto in giudizio dal



promissario acquirente, che aveva proposto una domanda *ex art.* 2932 c.c. trascritta in data 5.07.2023.

Dunque, i beni sui quali sono stati trascritti il contratto preliminare di vendita in data 28.07.2020 e la domanda giudiziale *ex art.* 2932 c.c. in data 5.07.2023, che costituiscono gli unici beni in relazione ai quali è stato svolto il reclamo di cui oggi si discute (posto che solo in ordine agli stessi la procedura esecutiva è stata sospesa con l'ordinanza reclamata del 30.10.2024), sono diversi da quelli che risultavano pignorati nella procedura RG 812/2022. Ciò risulta univocamente confermato, tra l'altro, dalla relazione dell'esperta arch.

depositata il 22.08.2024 - che non indica tra le formalità gravanti sui citati beni (identificati dai subalterni 12, 14, e 16) il pignoramento trascritto in data 25.01.2023, che ha dato origine alla procedura esecutiva RGE 812/2022, ma solo il pignoramento trascritto in data 17.11.2023, che ha dato origine alla procedura esecutiva RGE 790/2023 - , dal ricorso *ex art.* 591 *ter* c.p.c. depositato dal delegato dott. il 20.03.2024, dall'ordinanza reclamata.

8. Su tali beni la creditrice intervenuta non può vantare alcun diritto processuale, atteso che ella è intervenuta nella procedura esecutiva prima che venisse disposta la riunione dei procedimenti e non ha svolto un nuovo intervento a seguito della riunione dei medesimi.

Occorre infatti al riguardo osservare che, pur essendo i procedimenti RGE 812/2022 e RGE 790/2023 stati riuniti per connessione oggettiva, siccome riferiti ai medesimi immobili, nella procedura RGE 790/2023 oltre agli immobili già oggetto della procedura RGE 812/2022 risultavano pignorati anche beni ulteriori, e che ravvisandosi rispetto a questi ultimi una mera connessione soggettiva (stante l'identità del debitore), anche a seguito della riunione i pignoramenti e gli atti di intervento presenti al momento della riunione delle procedure non si estendono ai beni delle altre procedure riunite (cfr. Trib. Catania n. 2944 del 14.09.2020 in *iusexplorer.it*).



Ne consegue che, qualora l'odierna reclamante avesse inteso concorrere anche sui beni pignorati unicamente nella procedura riunita, avrebbe dovuto formalmente intervenire in tale ultima procedura, ovvero depositare formale atto di intervento nelle procedure riunite a seguito della riunione. Non essendo tale intervento stato svolto, la Crédit Agricole Italia non ha diritto di concorrere sul ricavato dell'eventuale vendita dei beni pignorati unicamente nella procedura esecutiva RGE 790/2023 e non è munita in relazione a tali beni di autonomo potere propulsivo della procedura esecutiva, come è stato correttamente rilevato dalla difesa del reclamato (cfr. pag. 2 in fine e pag. 3 in principio della memoria di costituzione nel procedimento di reclamo; si veda anche il verbale dell'udienza tenutasi dinanzi al G.E. in data 22.10.2024 dal quale risulta che la difesa dell'esecutato aveva già evidenziato in quella sede la carenza di interesse in capo alla Crédit Agricole Italia).

A quanto sopra consegue che il reclamo in esame deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire *ex art.* 100 c.p.c., *sub specie* di carenza di interesse all'impugnazione, in capo alla reclamante Crédit Agricole Italia s.p.a., non potendo quest'ultima trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del reclamo, atteso che, anche qualora l'esecuzione proseguisse sui beni oggetto del contratto preliminare e della domanda giudiziale trascritti (subalterni 12, 13, 14), sul ricavato della vendita degli stessi la reclamante non potrebbe in ogni caso soddisfarsi.

Si richiama, tra le tante pronunce sul tema, la recente Cass. Sez. 2 n. 12733/2024, secondo la quale *“L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non*



in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rilevato il difetto di interesse del ricorrente a impugnare l'omessa pronuncia su un'eccezione sollevata dalla controparte, il cui esame non avrebbe comportato per l'istante alcun beneficio, né sostanziale, né processuale, neppure ai fini della regolamentazione complessiva delle spese del giudizio)”.

9. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, considerato il valore del credito per cui si procede sui beni oggetto del procedimento di reclamo (cfr. art. 17 c.p.c.) (scaglione fino a € 520.000), tenuto conto che si tratta di procedimento cautelare, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ai parametri minimi, che possono ritenersi adeguati in relazione all'attività svolta.

10. A norma dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002, la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di reclamo.

P.Q.M.

il Tribunale

- 1) dichiara il reclamo inammissibile;
- 2) condanna la Crédit Agricole Italia s.p.a. alla rifusione a favore di delle spese del giudizio di reclamo, che liquida in Euro 3.899,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.;
- 3) dà atto che la Crédit Agricole Italia s.p.a. è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di reclamo;
- 4) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.



Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16.01.2025

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Aloj

Dott.ssa Paola Demaria

Firmato Da: ALOJ NICOLETTA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 15d63abef1fd685 - Firmato Da: DEMARIA PAOLA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 318c163a2f153db4015327a1702389b1

